COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 27.02.1997
COM(97) 74 def.

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

presentata conformemente all'articolo 2
della decisione 93/109/CEE del Consiglio
del 15 febbraio 1993 (applicazione di una misura di deroga
all'articolo 17 della sesta direttiva 77/388/CEE
in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative alle imposte sulla cifra d'affari)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Repubblica francese
a prorogare l'applicazione di una misura di deroga
all'articolo 17 della sesta direttiva (77/388/CEE) del Consiglio
del 17 maggio 1977
in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative alle imposte sulla cifra d'affari

(presentate dalla Commissione)

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

presentata conformemente all'articolo 2
della decisione 93/109/CEE del Consiglio
del 15 febbraio 1993 (applicazione di una misura di deroga
all'articolo 17 della sesta direttiva 77/388/CEE
in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative alle imposte sulla cifra d'affari)

I. INTRODUZIONE

Con la decisione 89/488/CEE del Consiglio del 28 luglio 1989[1], la Repubblica francese è stata autorizzata, ai sensi dell'articolo 27 della sesta direttiva, ad introdurre misure particolari di deroga alle disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 2 di detta direttiva. Tale autorizzazione scadeva il 31 dicembre 1992.

La deroga consiste nella totale esclusione dal diritto a deduzione dell'IVA di cui sono gravate le spese relative a taluni beni e servizi che sono oggetto di utilizzazione a fini estranei all'impresa in misura superiore al 90% del loro uso complessivo.

Alla luce di una relazione della Commissione relativa all'applicazione di tale deroga, con decisione 93/109/CEE[2] del Consiglio del 15 febbraio 1993 l'autorizzazione è stata prorogata sino al 31 dicembre 1996, stabilendo che un'eventuale proposta di proroga dell'autorizzazione stessa deve essere accompagnata da una relazione sulla sua applicazione.

Scopo della presente relazione è di riferire su tale deroga dal momento della sua proroga fino ad oggi, nonché di istruire la domanda di proroga presentata dalla Repubblica francese con lettera registrata presso il Segretariato generale in data 19 novembre 1996.

II. APPLICAZIONE DELLA DEROGA

L'applicazione della misura di deroga, come si è indicato sopra, ha già formato oggetto di una relazione della Commissione della fine del 1992[3] in cui vengono descritti in dettaglio i precedenti, gli obiettivi ed il funzionamento della misura stessa. Dal momento che queste componenti non sono nel frattempo mutate, la presente relazione si limita a mettere in luce taluni nuovi elementi di valutazione intervenuti da allora.

Va anzitutto osservato che, in seguito alle osservazioni formulate dalla Commissione nella relazione precedente, la Francia ha modificato le disposizioni nazionali relative alla misura di deroga, in modo che risulti chiaramente che la misura particolare concerne qualsiasi utilizzazione a fini estranei all'impresa in misura superiore al 90% dell'uso complessivo dei beni e servizi (il dispositivo giuridico della deroga iniziale riguardava infatti soltanto l'utilizzazione privata).

La Francia ha d'altro canto indicato nella domanda di proroga che, per il periodo 1993-96, alle autorità fiscali francesi non è stata segnalata nessuna particolare difficoltà di applicazione.

Al contrario, l'uso ha confermato che il dispositivo adottato ha semplificato la gestione dell'imposta sia per il fisco che per i soggetti passivi.

---

[1] GU L 239 del 16.08.1989, pag. 22.

[2] GU L 43 del 20.02.1993, pag. 42.

[3] COM(92) 591 del 22.12.1992.

La Francia chiede pertanto la proroga dell'autorizzazione in questione fintantoché non verrà adottato il nuovo sistema comune di IVA.

III. PARERE DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

Si deve osservare che la Corte di giustizia ha stabilito che un soggetto passivo che utilizzi dei beni per esigenze inerenti allo svolgimento di un'attività economica ha il diritto di dedurre l'imposta versata a monte, conformemente alle norme previste dall'articolo 17, per ridotta che possa essere la percentuale dell'uso di tali beni a fini professionali. Una norma che imponga una restrizione generale del diritto a deduzione in caso di utilizzazione professionale limitata costituisce una deroga all'articolo 17 ed è valida esclusivamente se soddisfa le condizioni di cui all'articolo 27 della sesta direttiva (cfr. sentenza dell'11 luglio 1991, nella causa C-97/90).

L'articolo 27 consente l'introduzione di misure particolari di deroga alla sesta direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta e di evitare talune frodi o evasioni fiscali.

Come già indicato nella relazione precedente, i servizi della Commissione ritengono che l'introduzione della misura particolare in questione, volta ad impedire che vi sia "consumo non tassato", è giustificata dall'articolo 27 della sesta direttiva IVA, in quanto semplifica la gestione dell'imposta evitando all'amministrazione il compito di sorvegliare l'esercizio del diritto a deduzione dell'IVA di cui sono gravate le spese relative a taluni beni e servizi quando la percentuale dell'utilizzazione di tali beni e servizi a fini estranei all'impresa è superiore al 90% del loro uso complessivo.

Per quanto riguarda il termine di validità dell'autorizzazione, i servizi della Commissione osservano che la Commissione ha adottato il 10 luglio 1996[4] un programma di lavoro per l'elaborazione di un sistema comune di IVA che prevede l'adozione del nuovo sistema per tappe successive.

Poiché la presentazione dell'ultimo pacchetto di proposte è prevista per la metà del 1999, i servizi della Commissione non ritengono proponibile la proroga di una misura di deroga oltre la data del 31 dicembre 1999.

Appare in effetti opportuno procedere, a quella data, ad una valutazione circa la coerenza della misura di deroga con l'impostazione elaborata nel quadro del nuovo sistema comune di IVA.

[4] COM(96) 328 def. del 22.07.1996.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Repubblica francese
a prorogare l'applicazione di una misura di deroga
all'articolo 17 della sesta direttiva (77/388/CEE) del Consiglio
del 17 maggio 1977
in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative alle imposte sulla cifra d'affari

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Con lettera registrata presso il Segretariato generale della Commissione il 19 novembre 1996, il governo della Repubblica francese ha presentato domanda di proroga della deroga concessa in precedenza, inizialmente sino al 31 dicembre 1992, con decisione 89/488/CEE del Consiglio del 28 luglio 1989[1], e prorogata sino al 31 dicembre 1996 con decisione 93/109/CEE del Consiglio del 15 febbraio 1993[2].

La suddetta deroga all'articolo 17, paragrafo 2 della sesta direttiva IVA consiste nell'escludere totalmente dal diritto a deduzione l'IVA che grava sulle spese relative a taluni beni e servizi quando la percentuale della loro utilizzazione per esigenze private del soggetto passivo o per quelle del suo personale o, più in generale, a fini estranei alla sua impresa, è superiore al 90% del loro uso complessivo.

L'articolo 2 della decisione 93/109/CEE specifica che, alla luce di una relazione della Commissione sull'applicazione della summenzionata decisione da parte della Francia, il Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione, può autorizzare la proroga dell'applicazione della decisione stessa.

La relazione presentata dalla Commissione in merito all'applicazione della decisione nell'arco del triennio 1993-96 conclude in favore di una proroga dell'applicazione delle disposizioni della decisione stessa sino al 31 dicembre 1999.

La Commissione ha infatti adottato il 10 luglio 1996 un programma di lavoro per l'elaborazione di un sistema comune di IVA[3] che prevede l'adozione del nuovo sistema per tappe successive. Poiché la presentazione dell'ultimo pacchetto di proposte è prevista per la metà del 1999, sembra opportuno limitare il termine di validità al 31 dicembre 1999, il che permetterà di valutare la necessità e la coerenza della misura di deroga con l'impostazione complessiva elaborata nel quadro del nuovo sistema comune di IVA.

Conformemente all'articolo 27, paragrafo 3 della sesta direttiva IVA, gli altri Stati membri sono stati informati della domanda francese di proroga con lettera del 18 dicembre 1996.

---

[1] GU L 239 del 16.08.1989, pag. 22.

[2] GU L 43 del 20.02.1993, pag. 42.

[3] COM(96) 328 del 22.07.1996.

PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO

CHE AUTORIZZA LA REPUBBLICA FRANCESE
A PROROGARE L'APPLICAZIONE DI UNA MISURA DI DEROGA
ALL'ARTICOLO 17 DELLA SESTA DIRETTIVA
(77/388/CEE) DEL CONSIGLIO DEL 17 MAGGIO 1977
IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI
MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULLA CIFRA DI AFFARI

(presentata dalla Commissione)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva (77/388/CEE) del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari[1] - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto : base imponibile uniforme, in particolare l'articolo 27,

viste le decisioni del Consiglio 89/488/CEE, del 28 luglio 1989[2] , e 93/109/CEE, del 15 febbraio 1993[3] ,

vista la relazione della Commissione sull'applicazione della decisione in causa nell'arco del triennio 1993-96,

vista la proposta della Commissione,

considerando che in conformità dell'articolo 27, paragrafo 1 della sesta direttiva IVA, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure particolari di deroga a detta direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali;

considerando che il governo della Repubblica francese, con lettera registrata presso il Segretariato generale della Commissione il 19 novembre 1996, ha chiesto di essere autorizzato a prorogare l'applicazione della misura di deroga concessa in precedenza per una durata limitata con le decisioni 89/488/CEE e 93/109/CEE del Consiglio;

---

[1] GU L 145 del 13.06.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/95/CE (GU L 338 del 28.12.1996, pag. 89).

[2] GU L 239 del 16.08.1989, pag. 22.

[3] GU L 43 del 20.02.1993, pag. 42.

considerando che gli altri Stati membri sono stati informati il 18 dicembre 1996 della domanda di proroga presentata dal governo francese;

considerando che la misura in questione consiste nell'esclusione totale del diritto a deduzione dell'IVA di cui sono gravate le spese relative a taluni beni e servizi quando la percentuale della loro utilizzazione per esigenze private del soggetto passivo o per quelle del suo personale o, più in generale, a fini estranei alla sua impresa, è superiore al 90% del loro uso complessivo;

considerando che detta misura particolare impedisce che talune forme di consumo sfuggono all'imposta, semplificando nel contempo il trattamento dell'IVA di talune operazioni;

considerando che detta misura costituisce una deroga all'articolo 17, paragrafo 2 della sesta direttiva, ai sensi del quale un soggetto passivo è autorizzato a dedurre l'IVA che grava sui beni e servizi impiegati ai fini delle sue operazioni soggette ad imposta;

considerando che la Commissione ha adottato il 10 luglio 1996 un programma di lavoro, corredato da un calendario di proposte, che prevede un progresso graduale e per tappe verso un sistema comune di IVA per il mercato unico;

considerando che, poiché l'ultimo pacchetto di proposte è previsto per la metà del 1999, l'autorizzazione è accordata sino al 31 dicembre 1999, il che permetterà di valutare la coerenza della suddetta deroga con l'impostazione complessiva del nuovo sistema comune di IVA;

considerando che tale deroga non avrà un'incidenza negativa sulle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 17, paragrafo 2 della direttiva 77/388/CEE, la Repubblica francese è autorizzata ad escludere dal diritto a deduzione dell'IVA di cui sono gravate le spese relative a taluni beni e servizi, quando la percentuale della loro utilizzazione per esigenze private del soggetto passivo o per quelle del suo personale o, più in generale, a fini estranei alla sua impresa, è superiore al 90% del loro uso complessivo.

Articolo 2

La presente autorizzazione è accordata sino al 31 dicembre 1999.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio
Il Presidente

ISSN 0254-1505

COM(97) 74 def.

DOCUMENTI

IT 09 06 08 10

N. di catalogo : CB-CO-97-066-IT-C

ISBN 92-78-16232-9

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo

10